

Resoconto sintetico del Consiglio Comunale del 31 marzo 2021

La seduta del Consiglio Comunale si è tenuta con modalità da remoto. In aula erano presenti solo il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti, il Segretario Generale Gabriella Di Girolamo e, per la segreteria dell'Ufficio Consiglio, il responsabile Mariano Venturini e le addette Paola Dolara e Mara Biazzi. Sindaco, assessori e consiglieri comunali erano tutti collegati in videoconferenza.

I lavori si sono aperti con il dibattito generale sul Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e risultati attesi. Nel dibattito sono intervenuti gli esponenti di tutti i gruppi consiliari, secondo il criterio della consistenza numerica, iniziando dai gruppi minori. Si sono così alternati esponenti della minoranza e della maggioranza che si sono soffermati, in base alle rispettive competenze o interessi, sui diversi aspetti del Bilancio di Previsione, esprimendo le loro considerazioni. Hanno così preso la parola i consiglieri **Maria Vittoria Ceraso** (Viva Cremona), **Livia Bencivenga** (Gruppo Misto), **Luca Nolli** (Movimento 5 Stelle), **Lapo Pasquetti** (Sinistra per Cremona Energia Civile), **Marcello Ventura** (Fratelli d'Italia), **Enrico Manfredini** (Fare Nuova la Città – Cremona Attiva), **Carlo Malvezzi** (Forza Italia), **Nicola Pini** (Partito Democratico), **Pietro Burgazzi** (Lega – Lega Lombarda), che ha preannunciato la sua personale astensione, **Riccardo Merli** (Fare Nuova la Città – Cremona Attiva), **Simona Sommi** (Lega – Lega Lombarda), **Franca Zucchetti** (Partito Democratico), **Stella Bellini** (Partito Democratico), **Francesco Ghelfi** (Partito Democratico), **Roberto Poli** (Partito Democratico) e **Alessandro Zagni** (Lega – Lega Lombarda).

La seduta consiliare è proseguita con le repliche, sugli aspetti di rispettiva competenza, degli assessori **Maurizio Manzi**, **Luca Burgazzi**, **Maura Ruggeri**, **Barbara Manfredini** e **Rosita Viola**. Le repliche si sono concluse con l' articolato intervento del sindaco **Gianluca Galimberti** che si è soffermato sui vari aspetti del Bilancio di Previsione nel suo complesso, in particolare sugli investimenti e i progetti che prefigurano una visione per il futuro della città.

Sono seguite le dichiarazioni di voto in questo ordine: **Maria Vittoria Ceraso** (Viva Cremona), contraria, **Livia Bencivenga** (Gruppo Misto), astenuta, **Luca Nolli** (Movimento 5 Stelle), contrario, **Lapo Pasquetti** (Sinistra per Cremona Energia Civile), favorevole, **Marcello Ventura** (Fratelli d'Italia), contrario, **Enrico Manfredini** (Fare Nuova la Città – Cremona Attiva), favorevole, **Carlo Malvezzi** (Forza Italia), contrario, **Roberto Poli** (Partito Democratico), favorevole, **Alessandro Zagni** (Lega – Lega Lombarda), contrario.

Terminate le dichiarazioni di voto, il Consiglio comunale è stato chiamato ad esprimersi sulle singole delibere

Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023.

Con 20 voti a favore, 9 contrari e 2 astenuti, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP è composto dalla Sezione strategica (SeS) della durata pari a quelle del mandato amministrativo e dalla Sezione operativa (SeO) di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario e costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, ovvero sino al 2024. Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i

seguenti ambiti: analisi delle condizioni esterne: il contesto economico internazionale, italiano e regionale, il contesto socioeconomico del territorio; analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'ente, analisi degli investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, analisi del "Gruppo Amministrazione Pubblica"; indirizzi e obiettivi strategici: indirizzi in materia di risorse e impieghi, obiettivi strategici, linee di mandato; descrizione degli obiettivi strategici, obiettivi strategici per missioni e programmi, indirizzi a organismi partecipati. La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2021/2023) ed è strutturata in due parti: nella prima sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2021/2023. I programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere all'elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione armonizzato. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2021/2023, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS. Tra gli ulteriori contenuti minimali della SeO da citare la valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche le politiche tributarie e tariffarie; fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma; gli investimenti previsti per il triennio 2021/2023; gli equilibri di bilancio; il vincolo di pareggio di bilancio. La seconda parte contiene la programmazione in materia di personale, programmazione triennale delle opere pubbliche, piano delle alienazioni e delle valorizzazioni facente parte del patrimonio comunale, programmazione annuale degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma, programmazione biennale degli acquisti di beni, servizi unitamente al piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo di beni mobili ed immobili finalizzato al contenimento della spesa di funzionamento.

Modifica ed integrazione della disciplina Tassa Rifiuti (TARI) contenuta nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

L'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) definiva i rifiuti urbani come quelli derivanti dai locali e dai luoghi adibiti ad abitazione, mentre i rifiuti prodotti da tutte le altre utenze (agricole, industriali, artigianali, commerciali, servizio ecc.) venivano definiti rifiuti speciali. L'art. 198, comma 2, lettera g, del D.Lgs. n. 152/2006 affidava ai Comuni il compito di prevedere l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani sulla base dei criteri qualitativi e quali-quantitativi stabiliti dallo Stato. L'identificazione di tali criteri è stata rimessa ad apposito decreto, mai emanato, lasciando ancora validi i vecchi criteri di assimilazione stabiliti dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984. Su queste basi le vigenti disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) prevedono l'assimilazione ai rifiuti urbani di una serie di tipologie di rifiuti speciali. Con l'emanazione del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 è stato soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Alla luce della nuova normativa si è così reso necessario adeguare le vigenti disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) negli articoli dove esiste un riferimento ai rifiuti speciali assimilati agli urbani, in quanto si tratta di una categoria di rifiuti non più esistente. Tale modifica riguarda in particolar modo l'articolo 23 "Gestione e classificazione dei rifiuti" nel quale sono state recepite le nuove definizioni di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e la soppressione dell'art. 24 "Rifiuti assimilati agli urbani", tenuto conto che con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020 l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non compete più ai Comuni. Tali modifiche sono utili all'applicazione della facoltà per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, di conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero. Le utenze non domestiche che si avvalgono di tale facoltà sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile), mentre sono tenute in ogni caso alla corresponsione della quota fissa.

Altra modifica riguarda l'art. 38 "Occupanti le utenze domestiche", variando da due ad uno, il numero di occupanti associato ad una utenza domestica intestata a soggetto non residente, per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche e per le abitazioni tenute a disposizione da residenti, nelle quali comunque non risulti abitarvi nessuno, salvo diversa dichiarazione da parte del contribuente o verifiche d'ufficio, per evitare inutili contenziosi con i contribuenti nella logica della semplificazione delle procedure tributarie.

Viene inoltre introdotto l'art. 45 "Riduzioni per CAV (Case e appartamenti per vacanza) e Bed &

Breakfast" per garantire a queste tipologie di occupazione l'applicazione di una riduzione pari al 25% nella parte fissa e nella parte variabile da applicarsi alla tariffa relativa alla categoria economica "Alberghi senza ristorante" prevista dal D.P.R. n. 158/1999, a seguito dell'obbligo normativo di interruzione dell'attività per un periodo non inferiore a giorni 90, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare.

Non si procede alla rivalutazione annuale dei limiti di reddito di cui all'art. 47 "Agevolazioni" tenuto conto della variazione negativa dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nazionale registrata per il mese di dicembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, così da mantenere immutati i limiti di reddito a salvaguardia dei contribuenti economicamente più deboli.

La delibera è stata approvata con 20 voti a favore, 9 contro e 2 astensioni.

Approvazione del Piano Economico Finanziario, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA.

Il Comune di Cremona ha un contratto con Linea Gestioni, azienda del Gruppo LGH che si occupa della gestione dei servizi inerenti il ciclo integrato di gestione dei rifiuti, con l'esclusione del servizio di riscossione della tariffa. Il ciclo integrato, come disposto da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente) comprende la gestione raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali, solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi, avviati allo smaltimento e/o al recupero; la gestione raccolta e trasporto e differenziazione dei rifiuti; gestione spazzamento e igiene del suolo; attività di intermediazione rifiuti senza detenzione; gestione piattaforme ecologiche e centri di raccolta. Il bacino servito è il Comune di Cremona (70,49 kmq, 1.031 ab/kmq) 72.672 abitanti al 31/12/2019 (dati ISPRA); 35.744 utenze domestiche al 31/12/2019; 4.114 utenze non domestiche al 31/12/2019. Il servizio risponde ad indicatori del livello di qualità indicati nella Carta dei Servizi, così come approvata lo scorso anno. Si è proseguito con il percorso già avviato negli scorsi anni volto a migliorare la qualità e quantità della raccolta differenziata. Nonostante il 2020 sia stato un anno complesso a causa della situazione sanitaria che permane ancora oggi, il servizio di raccolta non è stato mai interrotto e dove possibile si è proseguito con la raccolta differenziata tranne nelle situazioni, su indicazione di ATS, in cui i rifiuti sono stati conferiti nell'indifferenziato per i soggetti posti in quarantena.

Si fa presente che è stato allestito un servizio straordinario nella struttura dell'ospedale da campo dei Samaritan's Purse e anche per questo è stato garantito sia il posizionamento dei contenitori necessari per la raccolta rifiuti sia per il servizio di raccolta e smaltimento, con la sola esclusione dei materiali sanitari. Nonostante questa situazione, i risultati ottenuti in termini di percentuale di raccolta differenziata si attestano su una percentuale più che soddisfacente, inferiore del solo 0,9% in meno rispetto all'anno precedente. Anche se prosegue l'emergenza sanitaria, i servizi di nuova attivazione nel 2020 che hanno dato un buon esito e che sono tutt'ora in essere, sono i seguenti: implementazione della raccolta degli oli e grassi vegetali tramite contenitori stradali posti nei quartieri cittadini dove gli svuotamenti sono stati misurati rivelando il raggiungimento di un buon risultato; attenzione alla pulizia e al lavaggio delle strade: i passaggi di lavaggio stradale sono stati aumentati durante il lockdown nella primavera del 2020; fornitura di telecamere per la lotta per la lotta contro gli abbandoni di rifiuti, la cui operatività evidenzierà i suoi effetti nel corso del 2021; prosecuzione della lotta all'abbandono dei rifiuti e degli interventi straordinari per la rimozione di quelli abbandonati; nel 2020 il numero dei ritiri dei rifiuti ingombranti su chiamata è stato di 2.547 e il tempo medio di risposta ai richiedenti è diminuito.

Nei costi previsti per il triennio 2019-2021, per l'anno 2020 il costo complessivo del PEF (IVA compresa) era stato pari a 10.333.852,00 Euro, pertanto, il costo dell'attuale PEF 2021, calcolato con il metodo previsto da ARERA, pari a 10.413.107,00 Euro, risulta essere perfettamente in linea con lo scostamento previsto dalle direttive dell'Agenzia. Dato che il limite alla crescita tariffaria prevista da ARERA era di 1,6%, il PEF 2021 comporta un incremento tariffario dello 0,77%, nettamente inferiore a quanto stabilito dall'Agenzia in riferimento al limite di incremento tariffario stabilito dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti. Il dato del Comune di Cremona, nonostante un quadro generale più difficile che porta ad una diminuzione della valorizzazione economica delle frazioni differenziate e ad un generale aumento dei costi di smaltimento, rivela un aumento molto contenuto rispetto allo scorso anno.

La delibera è stata approvata con 20 voti a favore, 9 contro e 2 astensioni.

Approvazione delle aliquote della rinnovata Imposta Municipale Propria (I.M.U. - ex legge 27 dicembre 2019 n. 160 - legge di bilancio 2020). Anno 2021.

Tenuto conto della mancata emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di volto a stabilire la diversificazione delle aliquote con riferimento a particolari fattispecie individuate dal decreto stesso, le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 sono quelle riportate nella tabella allegata. L'aliquota ordinaria è del 10,6 per mille (1,06%), confermando quella già approvata per il 2020, in modo da consentire il reperimento delle necessarie risorse di bilancio per garantire l'erogazione dei servizi istituzionali. Per dare continuità al trattamento fiscale sono confermate le aliquote già deliberate per il 2020, così come quelle, anch'esse già deliberate lo scorso anno, ridotte rispetto all'aliquota ordinaria. Sono previste ulteriori aliquote ridotte rispetto all'aliquota ordinaria per incentivare nuovi insediamenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari in materia di Nuova Imposta Municipale Propria. Per quanto riguarda gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui al *Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolte alle attività produttive del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona*, è stabilita la riduzione dell'aliquota al limite minimo fissato dalla legge pari allo 0,76% (7,6 per mille), i cui proventi, di conseguenza, sono interamente riservati allo Stato.

La delibera è stata approvata con 20 voti a favore, 9 contro e 2 astensioni.

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, alle fiere, al commercio su area pubblica ed ai produttori agricoli e approvazione del relativo Regolamento.

In attuazione degli obblighi imposti dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, si è reso necessario istituire e regolamentare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, alle fiere, al commercio su area pubblica ed ai produttori agricoli in sostituzione dei preesistenti prelievi e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee, i prelievi sui rifiuti previsti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147. Il regolamento, con applicazione dal 1° gennaio 2021, riguarda il canone che dovranno pagare gli operatori commerciali che esercitano la loro attività attraverso il posizionamento di strutture di vendita mobili su un'area pubblica destinata al commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana per l'offerta di merci al dettaglio. Sono pertanto soggetti alla nuova disciplina i posteggi individuati nei mercati bisettimanale di piazza Stradivari e vie limitrofe del mercoledì e del sabato, nel mercato specializzato per la vendita di piante e fiori di piazza del Comune del mercoledì e sabato, nel mercato rionale di martedì di piazza Fiume e Cavatigozzi e nel mercato di Coldiretti del martedì sotto i portici di via Monteverdi, nel mercato Agricolo dell'ex Foro Boario del venerdì, nel mercato del Fieno, nella fiera merceologica di San Pietro, nella fiera del libro e in altre fiere, nei posteggi raggruppati per la vendita di piante e fiori in chioschi davanti al Cimitero, nei posteggi isolati, in quelli a turno, nelle occupazioni temporanee in occasione di particolari ricorrenze e per eventi anche di natura non sportiva nell'area dello stadio "Zini", individuate dal regolamento del commercio su area pubblica. Sono invece escluse le attività commerciali su area pubblica effettuate in occasione di feste di via o nell'ambito di manifestazioni che seguiranno la disciplina contenuta nello specifico regolamento.

Per mantenere invariata l'entità del prelievo nei confronti degli utenti/contribuenti, sono state mantenute le suddivisioni territoriali già previste per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata dalle disposizioni di legge vigenti. La tariffa ordinaria è determinata per ciascuna delle zone viarie sopra elencate per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati. Alle strade od aree appartenenti alla prima zona viene applicata la tariffa più elevata, la tariffa per le strade di seconda zona è ridotta del 35 % rispetto alla prima e la tariffa per le strade di terza zona è ridotta del 60 %, sempre rispetto alla prima. Per quanto concerne le tariffe ordinarie, la valutazione del maggiore o minore valore della disponibilità dell'area, del vantaggio che il concessionario ne può ricavare, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti. Per snellire l'iter di approvazione delle tariffe del canone unico il regolamento demanda alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe.

Con 20 voti a favore, 9 contro e 2 astensioni, il Consiglio Comunale ha approvato l'istituzione, con

decorrenza 1° gennaio 2021, del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, alle fiere, al commercio su area pubblica ed ai produttori agricoli, il relativo Regolamento che ne definisce l'applicazione, dando che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla determinazione e approvazione delle tariffe del canone stesso.

Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e approvazione regolamento.

In attuazione degli obblighi imposti dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, si è reso necessario istituire e regolamentare il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al posto dei preesistenti prelievi disciplinati da vari regolamenti. In ottemperanza alla vigente normativa, il canone viene disciplinato in modo da garantire un gettito di entrata pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Per dare continuità alla preesistente disciplina locale riferita si è ritenuto opportuno adottare una regolamentazione nella quale venga recepito, nel rispetto dei termini consentiti dalla legge nazionale, il contenuto delle disposizioni regolamentari già in vigore. A tale scopo e per mantenere invariata l'entità del prelievo nei confronti degli utenti/contribuenti, rimangono le suddivisioni territoriali già previste per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche: due zone per esposizione pubblicitaria (alla zona 1 viene applicata la tariffa più elevata ridotta al 55% per la zona 2) e tre zone per le occupazioni di suolo pubblico (alla zona 1 viene applicata la tariffa più elevata ridotta del 35% per la zona 2 e ridotta del 60% per la zona 3). Con lo stesso fine viene mantenuta la disciplina relativa al rilascio, decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca e rinnovo delle concessioni o autorizzazioni, così come la definizione del piano generale degli impianti pubblicitari, alla quale il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria fa esplicito riferimento. Per snellire l'iter di approvazione delle tariffe il regolamento ne demanda alla Giunta Comunale l'adozione.

Il Consiglio Comunale, con 20 voti a favore, 9 contro e 2 astensioni, ha approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ha inoltre disposto che i regolamenti delle entrate sostituite restino operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31 dicembre 2020, dando atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla determinazione e approvazione delle tariffe del canone. Le disposizioni previste dal Regolamento decorrono dal 1° gennaio 2021.

Rinvio dell'applicazione dell'imposta di soggiorno al 1° gennaio 2022.

La situazione epidemiologica presenta un quadro tuttora notevolmente complesso e in evoluzione. I flussi turistici a Cremona, così come in tutto il territorio nazionale, hanno subito una notevole battuta d'arresto che non accenna nel breve e medio periodo ad invertire tendenza. Tale situazione si ripercuote in modo pesantemente negativo anche sulla categoria della ricettività così da considerare decisamente inopportuno introdurre in questo anno ancora fortemente critico l'imposta di soggiorno che rappresenta un nuovo tributo per il nostro territorio. Con queste motivazioni la Giunta comunale, nella seduta del 24 febbraio 2021 ha espresso l'orientamento di posticipare al 1° gennaio 2022 l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Accogliendo l'orientamento della Giunta, il Consiglio Comunale, con 22 voti a favore, 8 contro e un'astensione, ha deciso di posticipare al 1° gennaio 2022 l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel comune di Cremona

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2021. Modifica delle disposizioni regolamentari in materia di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tenuto conto che la soglia di esenzione, con decorrenza 1° gennaio 2021, viene innalzata a

12.000,00 Euro per tutelare le fasce di contribuenti economicamente più deboli, viene confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF già applicata nel 2020, pari allo 0,8%, per reperire le risorse necessarie al pareggio di bilancio. Si è reso pertanto necessario adeguare di conseguenza le relative disposizioni regolamentari.

Tale delibera è stata approvata con 20 voti a favore, 9 contro e 2 astensioni.

Verifica, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983 n.55, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 1983 n. 131, delle quantità e delle qualità delle aree e fabbricati che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2021.

Il Consiglio Comunale, con 20 voti a favore, 9 contro e 2 astensioni, ha deliberato, per quanto previsto dall'art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, la verifica della quantità e della qualità delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n° 167 e 5 agosto 1978 n° 457, dalla quale si rileva che il Comune di Cremona ha assegnato, nella annualità precedenti, tutte le aree disponibili a tali destinazioni. Per l'anno in corso non vi è disponibilità di aree da cedere in proprietà o per la costituzione dei diritti di superficie a favore di operatori.

Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e risultati attesi.

Il Consiglio comunale con 20 voti a favore, 9 contro e 2 astensioni ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023, elaborato secondo gli schemi del Bilancio armonizzato ai sensi del D. Lgs 118/2011 comprensivo della nota integrativa, secondo l'allegato del principio contabile applicato alla programmazione del Bilancio armonizzato dando atto che gli importi pareggiano in entrata e spesa per Euro 206.924.642,83 nel 2020, per Euro 189.182.208,00 nel 2022 per Euro 169.846.853,00 nel 2023.

Approvazione delle convenzioni da stipularsi tra il Comune di Cremona ed i Comuni di Pieve d'Olmi e Sospiro nonché con l'Unione dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino per la gestione del servizio di Polizia Locale con personale dipendente ed appartenente funzionalmente al Comune di Cremona.

Il servizio di Polizia Locale nei Comuni di Pieve d'Olmi e Sospiro nonché con l'Unione dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino viene attuato per sopperire alla mancanza di agenti (laddove il Comune sia sprovvisto di personale di Polizia Locale) o di supportare ed integrare il servizio nei comuni dove sia già esistente, consentendo maggior ed uniforme controllo del territorio a salvaguardia del decoro urbano, della tutela del patrimonio pubblico, della sicurezza della circolazione stradale e della protezione ambientale e garantendo, altresì, una maggiore collaborazione ed integrazione con le Forze dell'Ordine territoriali. Queste forme di collaborazione, già sperimentate con successo negli anni precedenti, consentono al personale appartenente alla Polizia Locale del Comune di Cremona di valicare legittimamente il limite territoriale comunale, assolvendo al proprio servizio secondo le norme dello Stato e della Regione Lombardia in materia, allargando l'attività di controllo del territorio anche a comuni ad oggi senza collegamenti operativi con la Polizia Locale del comune capoluogo, incrementando la presenza sul territorio, quindi la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, e migliorando, nel contempo, la qualità del servizio in ambito organizzativo.

La delibera è stata approvata all'unanimità.